

STATUTO

IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMAIORE LU VIA DEL SECCO 81

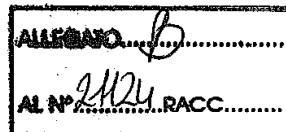
Numero REA: LU - 176525

Codice fiscale: 01857550469

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2020 - Statuto completo	2
--	---



Titolo I

Denominazione – sede – durata

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la società cooperativa denominata "Il Girasole Società Cooperativa Sociale" cooperativa di comunità.

La società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma ed agli organismi periferici della stessa, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservarne gli statuti ed i regolamenti.

Articolo 2

Sede

La cooperativa ha sede nel comune di Camaione . Filiali , succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art.3

Durata

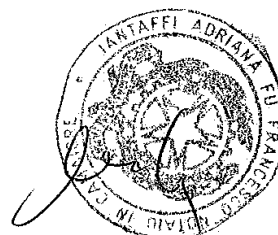
La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso da notificare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di recesso.

Titolo II

Modello societario – scopo - oggetto-prevalenza

Art.4

Modello societario



La cooperativa adotta la disciplina prevista dal codice civile vigente in materia di società cooperative e applica, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Art.5

Prevalenza

A norma dell'art. 2514 c.c. si intendono perseguire i principi di mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa :

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
- l'obbligo di devoluzione , in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e tesa all'organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l'ambiente

Art. 6

Scopo e oggetto

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio sanitari ed educativi previsti dall'art. 1 legge 381/91 lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come previsto dall'art. 1 legge 381/91 lettera b). La cooperativa ha lo scopo di offrire continuità di occupazione lavorativa, attraverso la gestione associata dell'impresa, e le migliori condizioni economiche sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa opera a favore dei propri soci cooperatori per promuovere occasioni ed opportunità lavorative e per un'agevole fruizione dei beni e servizi nei settori di cui all'oggetto a condizioni qualitativamente alternative rispetto a quelle ottenibili sul mercato in quanto più corrispondenti ai propri bisogni e funzionali alle esigenze della collettività, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e del territorio in una logica di rispetto e tutela dell'ambiente.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo.

La società al fine di perseguire i suoi scopi può svolgere attività anche con terzi.

Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1 legge 381/91 lettera a), la cooperativa opera nei seguenti settori:

- servizi educativi e sociali

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza
- centri diurni e residenziali
- centri di accoglienza e dormitori
- attività di sensibilizzazione, animazione e socializzazione
- attività e servizi di riabilitazione
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera con iniziative di carattere culturale - educativo e sportivo ricreativo, al fine di rendere la comunità più consapevole, attenta e sensibile alla accoglienza di stato di bisogno
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria
- attività di formazione e di consulenza
- attività di mediazione culturale
- trasporti sociali e/o sanitari

Per quanto riguarda le attività di inserimento lavorativo di cui all'art. 1 legge 381/91 lettera b), la cooperativa opera nei seguenti settori:

- gestione di parcheggi e spazi pubblici
- gestione di spacci aziendali, circoli ricreativi, ristoranti, pizzerie, bar, mense e simili
- attività di pulizie
- attività di parchi e giardini
- attività di facchinaggio
- servizi di intermediazione immobiliare e di agenzia casa
- gestione servizi funebri
- attività di raccolta di materiale riciclabile

Per quanto riguarda la cooperazione di comunità, di cui alla Legge Regione Toscana 73/2005 e successive modificazioni, la cooperativa intende contribuire a mantenere vive e valorizzare le comunità locali, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, impegnandosi a promuovere, organizzare e gestire iniziative di informazione, attivazione, coinvolgimento dei cittadini e abitanti della comunità e a produrre e gestire beni comuni e servizi alla collettività al fine di ampliare sempre di più il processo partecipativo e di fruizione comunitaria dei territori, con una attenzione particolare al paesaggio e all'ambiente.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo potrà richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, compreso l'Unione Europea, banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere ed aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potrà inoltre dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545 septies c.c.

Sacchetti



La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Tale attività sarà regolata da apposito regolamento.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa in quanto a oggetto plurimo, garantirà una "integrazione funzionale" fra i due settori attraverso azioni che portino ad incrementare il lavoro (sez B) anche nella scelta di soggetti che sono individuabili grazie ai servizi attivati nella sez. A. (es. immigrati in accoglienza, donne sole con figli a carico disoccupate ecc..). La cooperativa sarà iscritta anche nella sezione B dell'albo della Regione Toscana e manterrà una contabilità analitica distinta per le attività di questa sezione, andando a comporre un bilancio unico.

Titolo II

Soci

Art. 7

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore ai minimi stabiliti per legge.

Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche e giuridiche, che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci cooperatori le **persone fisiche** appartenenti alle seguenti categorie:

SOCI LAVORATORI DELL'ATTIVITA' SOCIO SANITARIA EDUCATIVA (TIPO A) : tutti i soci che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione tecnica e pratica atta alle mansioni da svolgere
- capacità a lavorare in gruppo
- maggiore età
- assenza di condanne penali

SOCI LAVORATORI DELL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO (TIPO B): tutti i soci che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale inerente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione tecnica e pratica atta alle mansioni da svolgere
- capacità a lavorare in gruppo
- maggiore età
- assenza di condanne penali

Possono essere soci lavoratori anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI: sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. Essi devono costituire la misura minima prevista per legge, dei soci lavoratori occupati nelle attività di cui all'art.1 comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

SOCI IN PROVA: sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale, in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode dei diritti di natura patrimoniale ed economica in funzione all'attività lavorativa prestata, seppure rapportati alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative. Allo stesso socio è inoltre riservato il diritto di partecipare alle assemblee dei soci, con diritto di voto, esclusivamente per delibere inerenti i loro diritti di natura patrimoniale e/o economica.

Il socio in prova, al momento della ammissione, è affiancato da uno o più soci lavoratori in qualità di tutor, per l'intero periodo di prova. Il socio in prova è quindi tenuto a rispettare le indicazioni ed i suggerimenti del tutor nominato dalla direzione.

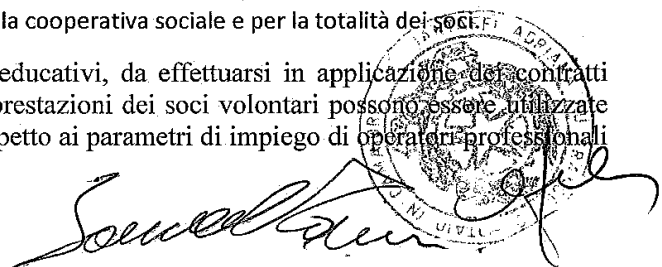
Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

SOCI VOLONTARI: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.



Possono altresì essere soci, soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, in conformità alla L.381/1991 nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività delle cooperative sociali.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

Art. 8

Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica –

- a) autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica,
- b) fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

se persona giuridica –

- a) dichiarazione dalla quale risulti : denominazione sociale, sede e codice fiscale oltre che dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentare la persona giuridica nei rapporti con la cooperativa,
- b) copia della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

— i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

— l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Nella domanda di ammissione il socio dichiara espressamente:

- a) di accettare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ;
- b) di impegnarsi a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;
- c) di accettare la clausola arbitrale nei casi previsti dal presente statuto

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo dovrà deliberare secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9

Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 80,00.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a :

€ 80,00 (ottanta euro) se persona fisica

€ 800,00 (ottocento euro) se persona giuridica

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 50% della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 30 giorni dall'ammissione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla notifica al socio, sarà restituita la somma versata al momento della domanda.

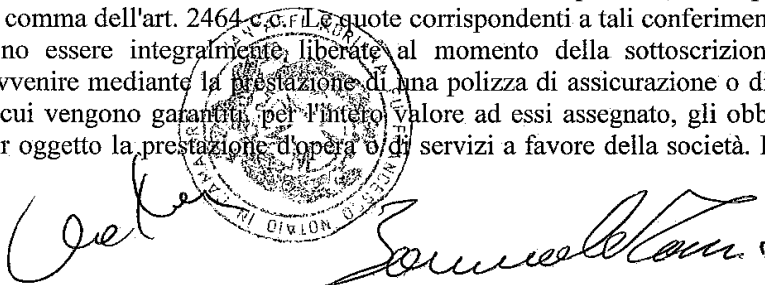
Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione

Art.10

Modalità alternative di conferimento

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" around the perimeter and "SEGRETERIA" in the center. The signature appears to be "Giovanni...".

caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

Art.11

Cessione di quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Organo arbitrale.

Art. 12

Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 13

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi, per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 c.c.

Art. 14

Recesso

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale.

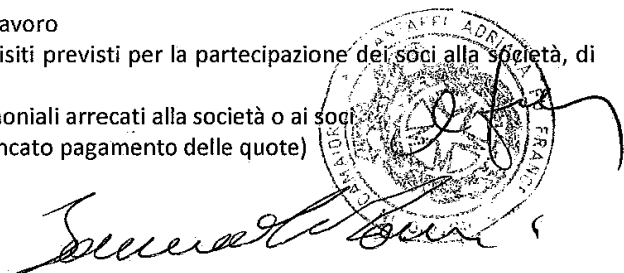
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro il mese di settembre e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.15

Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento
- b) per interruzione del rapporto di lavoro
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione dei soci alla società, di cui all'art.7
- d) per gravi danni economico patrimoniali arrecati alla società o ai soci
- e) nel caso indicato all'art. 2531(mancato pagamento delle quote)



- f) nei casi previsti dall'art. 2286 (esclusione);
- g) nei casi previsti dell'art. 2288, comma 1.(esclusione di diritto)

L'organo amministrativo, prima del provvedimento di esclusione, chiederà al socio, nei casi possibili, di rimuovere la causa di esclusione entro un termine di 10 giorni. Nel caso di sussistenza della causa di esclusione il consiglio di amministrazione provvederà all'esclusione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organo arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi non subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 17

Liquidazione della quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il

rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2546-quinquies, comma 3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio; la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 12 mesi. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto, siano devolute alla riserva ordinaria

Titolo IV

Patrimonio - capitale sociale - bilancio

Art.18

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'Assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Art.19

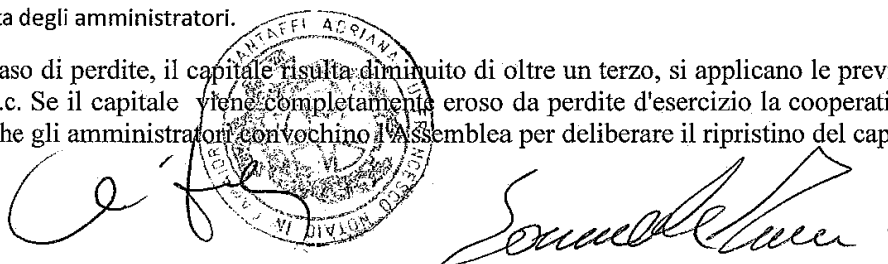
Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, comma 2, c.c.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c. Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'Assemblea per deliberare il ripristino del capitale.



Art. 20

Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo di gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

Art. 21

Ristorni

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti secondo i seguenti criteri:

- livello di inquadramento applicato nel rapporto di lavoro ed il monte ore di lavoro effettivamente lavorate dal socio: tutte le assenze, retribuite o meno, non devono essere computate ai fini del ristorno (es. infortunio, malattia, maternità, aspettativa ecc) eccezion fatta per le ferie regolarmente godute;
- eventuali altri parametri che, di volta in volta, l'assemblea potrà aggiungere a quello precedente con apposita deliberazione preliminare rispetto ad ogni decisione inerente la concreta assegnazione di somme a titolo di ristorno

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'art. 22 del presente statuto.

Art. 22

Destinazione utile

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

- per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'art. 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
 - e) una eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto
 - f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

Organi Sociali

Art.23

Sistema di amministrazione

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci
- b) consiglio di amministrazione
- c) organo di controllo o revisore contabile come da art. 2477 CC

CAPO I

Assemblea

Art.24

Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti

Art.25

Modalità di convocazione

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

The image shows two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" around the perimeter and "SEDE SOCIALE" in the center. The signatures appear to be of the President and a member of the administrative body.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e viene convocata ogni qualvolta ricorrano casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro dei soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo fax, Mail, o ogni altro mezzo atto a garantire la prova del riconoscimento da parte di ciascuno socio avente il diritto di voto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Art. 26

Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa, ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo inerenti

- a) scopo e oggetto sociale
- b) trasferimento della sede sociale all'estero
- c) trasformazione fusione o scissione
- d) messa in liquidazione della società e nomina dei liquidatori

si applicano i quorum di seguito previsti: l'Assemblea, sia in prima convocazione che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 80% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art. 27

Diritto di voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue: ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni ottocento euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna Assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

Art.28

Deleghe di voto e modalità di funzionamento dell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci, escluso amministratori sindaci e dipendenti. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare non più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art.29
Assemblee separate



La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'art. 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni

CAPO II

Amministrazione

Art. 30

Composizione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a nove soci.

Nel consiglio di amministrazione sono rappresentate anche le persone giuridiche che fanno parte della compagine sociale, attraverso la nomina delle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il quaranta per cento dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dai soci cooperatori persone giuridiche. Il rapporto è arrotondato per eccesso se uguale o superiore al valore di 0,5 e per difetto se inferiore.

All'atto della nomina l'Assemblea determina la composizione del Consiglio di amministrazione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto.

All'atto della accettazione della nomina gli amministratori dichiarano di:

- a) di accettare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ;
- d) di impegnarsi a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;
- e) di accettare la clausola arbitrale nei casi previsti dal presente statuto

Il consiglio, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art. 32

Competenze

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Art. 33

Disciplina del Consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

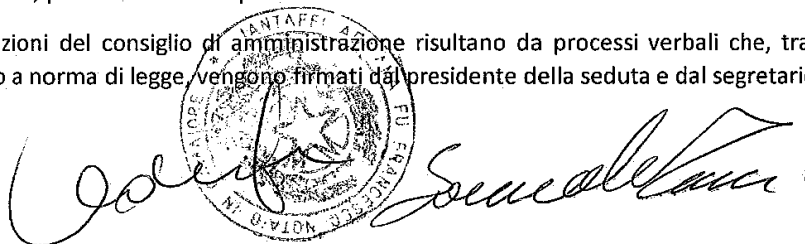
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2475, comma 4, c.c.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le votazioni sono sempre palesi.

L'amministratore che si trovi in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o per conto di terzi, deve comunicarlo al consiglio di amministrazione e astenersi dalla votazione. Il consiglio di amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio, rende noto all'assemblea le delibere approvate con la presenza di amministratori in situazione di conflitto di interessi.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" around the perimeter and "SEGRETERIO" at the bottom. The signature appears to be "Giovanni...".

Art. 34

Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

Organo di controllo e revisore legale

Art.35

Composizione

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., quando diverrà obbligatorio l'applicazione della normativa, la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, il Collegio Sindacale, composto da 3 membri e 2 supplenti, che assolverà anche alla revisione legale dei conti.

Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui si è nominato il nuovo Collegio.

Art. 36

Compiti del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Il Collegio Sindacale, laddove nominato, esercita anche il controllo contabile pertanto è costituito da almeno un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, pertanto va a sostituire il Revisore legale precedentemente presente e nominato.

Art. 37

Modalità di nomina dell'organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale) è fatta dall'Assemblea entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 38

Revisore legale dei conti

Fin quando non entra in vigore l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale è obbligatorio come da Legge la nomina del revisore legale che rimarrà in carica fin quando non sarà sostituito dall'organo di controllo

TITOLO VI

Scioglimento - insolvenza - liquidazione

Art. 39

Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 40

Modalità di liquidazione

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" around the perimeter and "SEGRETERIA" at the bottom. The signature appears to be "Severino" followed by a flourish.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 41

Modificazioni dell'atto costitutivo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'art.2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III c.c.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 42

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione,

Art. 43

La cooperativa, in quanto a mutualità prevalente applica le seguenti clausole mutualistiche che sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della stessa cooperativa.

Le clausole sono le seguenti:

1. a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 45

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente codice civile, quelle relative alla disciplina delle SPA e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Art.46

Sono devolute agli Arbitri rituali tutte le controversie insorgenti fra il socio e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, controversie per la validità delle delibere assembleari e le controversie relative ad amministratori, liquidatori o sindaci. Gli Arbitri sono di n. 01 per controversie di valore fino a 200.000,00 euro e di n. 03 per quelle superiori. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.05/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35 comma 2 del D.Lgs n. 05/2003, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.47

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CAMERA ARBITRALE" around the perimeter and "IAN AFFE ADRIANA" in the center. There is also a date "03/11/2020" visible within the stamp.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione , la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita dagli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sulla osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.